

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Prima sez. CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Rosaria Sodano  
dott. Alberto Vigorelli  
dott. Francesca Fieconi

Presidente rel.  
Giudice Relatore  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

**BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA** (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in VIA [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Appellante

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO elettivamente domiciliata in VIA ALBERTOLLI 9 COMO presso il difensore avv. FABIANI FRANCO

Appellata

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

**Per l'appellante:**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare:

**IN VIA PRINCIPALE:**

- Per tutte le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza n.658/10 emessa dal Tribunale di Como in data 12/04/2010, pubblicata in data 5/05/2010, rideterminando l'esatto importo eventualmente dovuto dalla banca;
- Per l'effetto, condannare la [redacted] alla restituzione, in favore della Banca Popolare commercio e Industria SpA, di quanto indebitamente percepito, a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado;

**IN OGNI CASO:**

Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

**Per l'appellata:**

## CONCLUSIONI

**NEL MERITO:**

**IN VIA PRINCIPALE,**

Respingere tutte le domande *ex adverso* formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata.

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 12,5% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con sentenza N. 658/10 il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da [ ] titolare del conto corrente n. [ ] acceso in data 8.5.2007 presso la Banca Popolare commercio e Industria (di seguito BPCI) di restituzione degli importi indebitamente percepiti in conseguenza (i) della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, (ii) dell'ingiustificato addebito delle spese fisse di chiusura del conto e della commissione di massimo scoperto, (iii) dell'applicazione unilaterale di interessi ultralegali non pattuiti e, per alcuni periodi, di interessi usurari in ragione del superamento dei relativi tassi di soglia stabiliti ai sensi della legge 108/96, l'accoglieva dichiarando tenuta la BPCI a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 291.712,80 con gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo e la condanna alle spese.

Riteneva infatti il primo giudice che: a) la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca era da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 1283 c.c. *“perché fuoriesce dalle ipotesi eccezionali di anatocismo consentite da tale norma, essendo frutto di una pattuizione antecedente alla scadenza degli interessi”* (così pag. 6 della sentenza impugnata); b) il rapporto di c/c bancario intrattenuto dalle parti doveva essere dunque depurato degli effetti della capitalizzazione trimestrale fino al 30.6.2000, data a partire dalla quale la BPCI si era adeguata alla delibera C.I.C.R.; c) non poteva essere applicata alcuna forma diversa di capitalizzazione *“in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge solo a determinate e condizioni, quelle previste dall'art. 1283 c.c. e, in mancanza,*



*rimane non pattuito dalle parti*” (così pag. 9 della sentenza impugnata); d) gli interessi debitori dovuti dal cliente alla banca non risultavano pattuiti perché, nel contratto, si era fatto un generico riferimento agli usi di piazza; ne derivava, in assenza di specifica pattuizione, l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 117 TUB, non valendo *“ad ovviare a tale mancata pattuizione scritta o all'indeterminatezza, la comunicazione ex post al cliente degli estratti conto o delle lettere di trasparenza perché manca, in ogni caso, il requisito della pattuizione per iscritto, ai sensi dell'art. 1284 c.c.”*(così pag. 13 della sentenza impugnata); e) la commissione di massimo scoperto non risultava pattuita perché non era stata predeterminata la grandezza sulla quale applicare la percentuale della commissione stessa né appariva chiaro quale fosse la sua giustificazione nello svolgimento del rapporto, posto che essa non era stata calcolata sul limite dell'affidamento ma sull'intera esposizione debitoria; f) il superamento del tasso di soglia usurario risultava essere avvenuto in due trimestri del 2004 e in tre trimestri del 2005; ne derivava la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p. con riguardo al momento del pagamento, con conseguente nullità della clausola di previsione degli interessi ai sensi dell'art. 1419 c.c.; g) andava respinta l'eccezione di prescrizione decennale proposta dalla BPCI perché essa doveva ritenersi cominciare a decorrere dalla chiusura del rapporto bancario *“trattandosi di un rapporto unitario, anche articolato in più operazioni”* (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata), non potendosi, in ogni caso, dare alcuno rilievo al fatto che gli estratti conto inviati dalla BPCI al cliente fossero da intendersi tacitamente approvati.

Avverso la sentenza sopra impugnata proponeva appello BPCI con riguardo ai capi c), e), e g) della sentenza, inerenti : 1) il mancato computo della capitalizzazione annuale che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto essere conteggiata al fine di operare una corretta *“riduzione del contratto stesso al giusto equilibrio tra le prestazioni contrapposte”*; 2) l'errata valutazione del primo giudice circa la commissione di massimo scoperto che doveva essere ritenuta legittima in quanto riconosciuta alla banca *“quale compenso per un servizio dalla stessa prestato”* e dunque quale *“controprestazione per la messa a disposizione di una somma di denaro cui accede il rischio della mancata restituzione”*; 3) il dies a quo della prescrizione avrebbe dovuto decorrere nei dieci anni dall'ultimo addebito di c/c e dunque a partire dal 29 dicembre 1994.

Si costituiva la parte appellata chiedendo la reiezione dei motivi di impugnazione e dunque la conferma della sentenza impugnata.



Per motivi di mera comodità espositiva va per prima esaminata e respinta la doglianza inerente l'eccezione di prescrizione che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto decorrere non già dalla chiusura del conto ma dalla data in cui risultavano intervenute le rimesse in conto corrente ed erano stati quindi pagati gli interessi causativi di indebito; ciò in ossequio al principio secondo cui *“se una prestazione è indebita lo è ab initio, sin dal momento della sua esecuzione”* (così pag. 14 dell'atto di appello).

L'assunto è infondato nel modo che segue.

Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che *“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (cfr. Cass. Sez. Un. , *Sentenza n. 24418 del 02/12/2010* ).*

Ne deriva che era onere di BPCI eccepire l'intervenuta prescrizione non con un generico riferimento alla data degli addebiti in conto corrente ma specificatamente, cioè indicando quali operazioni di versamento non avevano la funzione ripristinatoria della provvista, precisando così il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria.

Tale onere non risulta essere stato assolto dall'appellante che si è limitata – anche in questa sede - ad eccepire la prescrizione per il periodo anteriore al 29 novembre 1994 - senza nulla allegare in merito alla natura delle singole rimesse intervenute sul c/c per cui è causa (cfr. pag. 14 dell'appello: *fermo restando quanto precede, in ogni caso si rammenta che, discutendosi di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione non può non decorrere dal*



*momento in cui è intervenuta la rimessa con la quale sono stati pagati gli interessi dei quali si sostiene l'indebito addebito)*

Ne consegue che, in assenza di tali specifiche indicazioni, la data di prescrizione dell'indebito non può che essere individuata in quella della chiusura del conto corrente, così come ritenuto – seppure per altre e diverse motivazioni – dal primo giudice.

Parimenti infondati appaiono a questa Corte gli altri due motivi di gravame, inerenti la mancata capitalizzazioni annuale in luogo di quella trimestrale e la ritenuta illegittimità della commissione di massimo scoperto.

Infatti, per quanto attiene alla prima doglianza, il Tribunale di Como ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui (una volta dichiarata) *“la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”* (così Sez. U, *Sentenza n. [24418](#) del 02/12/2010*)

Infatti, la natura imperativa della norma di cui all'art. 1283 c.c. – dettata a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie di interessi, quindi anche per quelli moratori - esclude l'eventualità di qualsiasi forma di capitalizzazione sia essa trimestrale che annuale. Ciò in quanto il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale deriva il diritto agli ulteriori interessi dalla costituzione in mora, nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura.

La natura eccezionale della norma di cui all'art. 1283 c.c. che ammette la capitalizzazione soltanto a determinate condizioni, prevedendo cioè che gli interessi scaduti possano a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari, risponde allo scopo precipuo di prevenire fenomeni usurari e di consentire al debitore di conoscere i maggiori costi derivanti dal suo inadempimento e, in ogni caso, allo scopo di calcolare, al momento della stipula della



convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Inoltre, con la previsione di richiedere un'apposita convenzione successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore ha voluto evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (in tal senso, Cass. Civ. n. 2593/2003; Appello Milano 28.1.2003).

Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa rappresenta un elemento retributivo ulteriore rispetto agli interessi. Ne deriva che – trattandosi di un onere per il correntista - essa deve essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti, non potendo – la Banca – procedere alla sua applicazione in via unilaterale.

Ne deriva l'irrilevanza dell'indagine circa la natura della commissione, se cioè essa rappresenti un costo connesso all'elargizione del credito bancario oggetto del fido ovvero se essa assuma – come ritenuto dall'appellante - una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per uno specifico periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo. Ciò che infatti rileva nel caso di specie, è il fatto la commissione è stata applicata dalla BPCI in via unilaterale senza una specifica pattuizione fra le parti.

L'appello è conclusivamente infondato e legittima la conferma della sentenza impugnata. L'appellante dovrà essere quindi condannata a rimborsare a [ ] le spese di secondo grado, che, resa applicazione della tabella A, allegata al DM 20 luglio 2012 n. 140, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, alla partecipazione alle singole fasi del giudizio e alla natura delle questioni oggetto di trattazione, si liquidano in complessivi 13.560,00 oltre agli oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione, sull'appello proposto da BPCI avverso la sentenza del Tribunale di Milano N. 6841/2010, nel contraddittorio con [ ], definitivamente pronunciando, così provvede:

- Conferma la sentenza impugnata e rigetta l'appello;
- Condanna BPCI a rimborsare all'appellata [ ], le spese del secondo grado di giudizio liquidate in euro 13.560,00 oltre agli oneri di legge

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Prima Corte civile il 13 maggio 2014.

Il Presidente rel.

Dssa Maria Rosaria Sodano

